

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

STATUTO

Delibera n. 18 del 25/8/2004.

PARTE I PRINCIPI FONDAMENTALI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1 – Autonomia statutaria

1. Il Comune di Treviso Bresciano è ente locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
2. Esso rappresenta la propria comunità, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
3. Il Comune si pone, nei rapporti con la Regione, la Provincia e la Comunità Montana di appartenenza, in una posizione di equiordinata e pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo, nel rispetto dei principi fondamentali della legge.

ART.2 – Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e della famiglia, della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche di tutti i cittadini, in una visione di reale parità fra uomo e donna;
 - b) difesa ed affermazione dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana e dei valori della democrazia;
 - c) riconoscimento dei valori della solidarietà e dell'impegno in campo civile e sociale, anche attraverso forme di volontariato;
 - d) affermazione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, con l'insieme del suo patrimonio storico e artistico, dei sentimenti e tradizioni religiose e civili, del senso di appartenenza e identità locale, beni essenziali della comunità;
2. Il Comune finalizza la sua azione a :
 - a) dare rilievo istituzionale alla rete della cittadinanza attiva e alle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa;
 - b) assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi,

- individuando le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;
- c) promuovere, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che operano nel settore, la valorizzazione del patrimonio culturale-storico-artistico, anche nelle espressioni di lingue locali, di costumi e di tradizioni locali e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio in genere, in una logica di sviluppo equilibrato e durevole, quale obiettivo primario e generale della propria azione amministrativa;
 - d) operare per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza e assistenza sociale, di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio, anche favorendo e sostenendo le associazioni del volontariato e promuovendo la solidarietà della comunità locale, favorendo l'integrazione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio;
 - e) favorire la promozione delle attività culturali, sportive e ricreative della popolazione, con particolare riguardo all'ambito della socializzazione giovanile e anziana;
 - f) promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune e negli organi di gestione degli enti, aziende e istituzioni, al fine di tendere al raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna secondo i principi e le disposizioni previste dalla legge 10 aprile 1991 n. 125;
 - g) partecipare alle iniziative in ambito locale, nazionale e comunitario per lo sviluppo di forme di collaborazione, di scambi e relazioni con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati all'affermazione dei valori della libertà e della democrazia ed all'attivazione di progetti di cooperazione;
 - h) promuovere lo sviluppo e la tutela delle attività produttive, dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo, attivando azioni tese a stimolare l'iniziativa privata e favorendo l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti e una equa remunerazione del lavoro;
 - i) concorrere a garantire, nell'ambito delle sue competenze il diritto alla salute, attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità del posto di lavoro, nonché della salute mentale e psichica oltre che alla prevenzione delle tossicodipendenze.

ART.3- Funzioni

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio di funzioni ha come riferimento la popolazione e il territorio comunale
2. Il Comune esercita le funzioni proprie precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo i principi dello statuto, fatte salve le funzioni espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia, anche avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul suo territorio.
4. Il Comune esercita le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente gestite dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

5. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
6. Le funzioni per i servizi di competenza statale sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.
7. Il Comune esercita, altresì, le funzioni allo stesso conferite con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
8. Le funzioni di cui al comma 7 sono esercitate secondo i rapporti finanziari e le risorse fissate dalla legge. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale possono essere affidate al Comune dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.
9. Il Comune si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali territoriali, esercita uno specifico e marcato ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all' autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
10. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità. Può inoltre delegare proprie funzioni alla comunità montana di appartenenza.

ART. 4 – Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Treviso Bresciano è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni Trebbio, Vico e Facchetti.
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 17,8 e confina con i comuni di Vestone, Lavenone, Idro, Capovalle, Vobarno e Provaglio Valsabbia.
3. La residenza municipale, sede comunale, è ubicata in via Roma 23, frazione Trebbio.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Esse possono tenersi in luoghi diversi, solo in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Treviso Bresciano e con lo stemma concesso dalle autorità competenti.
2. Lo stemma è costituito da:
semipartito troncato:
nel primo, di rosso, alle cinque spighe di grano, impugnate, d'oro, legate d'argento; nel secondo, di azzurro, al daino d'oro, fermo sulla pianura di verde;
nel terzo, d'oro, alle tre torri, poste una, due, merlate di tre alla guelfa, di rosso, mattonate di nero, aperte e finestrate del campo, le finestre poste, due, una.
3. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. Il gonfalone è costituito da:
drappo partito di giallo e di verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni

saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale.

Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

5. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 6 – Albo Pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede comunale è previsto un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'accesso.
3. la pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti
4. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune , sono previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità nel regolamento sull'accesso agli atti e ai documenti.

TITOLLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 7 – Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Capo I Consiglio Comunale

ART. 8 – Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. In tale veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

3. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri.
4. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo statuto.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dagli articoli 45 e 59 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.
6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti

ART. 9 – Consiglieri –

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio. Hanno diritto, inoltre, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, di ordine del giorno ed emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale.

La risposta alle interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria nel termine di 30 (trenta) giorni. Il sindaco o gli assessori rispondono entro detto termine se viene richiesta risposta scritta, in questo caso l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale; qualora sia richiesta risposta orale, l'interrogazione è iscritta, nei termini e con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale, all'ordine del giorno dello stesso nella prima seduta utile.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dal segretario comunale e dai funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti o a cui partecipa, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti posti in essere dal Comune o dallo stesso detenuti in via stabile sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

4. I consiglieri devono intervenire alle sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie, straordinarie senza giustificato motivo per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data

di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate o inviate in forma scritta e debitamente firmate, al consiglio nella persona del sindaco e debbono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

ART. 10 – Funzionamento –

1) L'attività del consiglio, nel rispetto delle norme statutarie, è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento disciplina le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte, sulla base dei principi di indirizzo fissati dallo statuto.

2) Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal vice sindaco, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.

3) Il consiglio comunale è riunito validamente in prima convocazione con la presenza della metà dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il sindaco. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei consiglieri in carica, senza computare a tal fine il sindaco. Il consiglio delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4) Per le nomine e le designazioni, espressamente riservate dalla legge alla competenza

consiliare, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.

5) Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

6) Per le deliberazioni concernenti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

7) Di ogni seduta del consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

8) Il segretario comunale soprintende alla redazione del verbale di cui è unico responsabile. Il verbale riporta in modo sintetico le posizioni espresse dal consiglio. Nella redazione del verbale il segretario comunale può avvalersi di personale idoneo, utilizzando i mezzi tecnici a disposizione

ART. 11 – Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

ART. 12 – Commissioni tecnico – consultive

1. La Giunta Comunale potrà istituire con apposita deliberazione commissioni tecnico - consultive, il cui funzionamento, composizione, oggetto e durata verranno disciplinati con apposito regolamento.

ART. 13 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. Ai gruppi sono assicurati idonei spazi e supporti tecnico - organizzativi per il loro funzionamento. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli spazi, delle attrezzature e dei servizi necessari.

Capo II Il Sindaco

ART. 14 – Il sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli presta, davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Egli è il legale rappresentante dell'ente; l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio può essere attribuita, in base a una delega del sindaco, ai responsabili di area. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna ai responsabili di area l'esercizio della rappresentanza dell'ente, nell'ambito delle competenze degli uffici cui sono preposti, in particolare per il compimento dei seguenti atti:

- Rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la

possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;

- Stipulazione di convenzioni tra comuni o altri enti per lo svolgimento dei funzioni e servizi in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;

4. E' l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e/o Direttore Generale, ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

5. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

- Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza, e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
6. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune, presso enti, aziende e istituzioni.
7. Tutte le nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
8. Il sindaco inoltre è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
9. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
10. Il sindaco può dare speciali incarichi a singoli assessori e delegare agli stessi atti propri. Il sindaco ha facoltà di modificare gli incarichi attribuiti agli assessori ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità. Gli incarichi devono essere dati per iscritto e conservano efficacia fino a quando il sindaco rimane in carica o non sono revocati o modificati.
11. Il sindaco può delegare l'esercizio di funzioni, nei modi di cui al comma 10, a consiglieri comunali nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

ART. 15 – Attribuzione di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente; può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il Sindaco:
- a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
 - c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs.vo 267/2000;
 - d) Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - e) Emanando le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del D. Lg.vo 267/2000;
 - f) Nomina il segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - g) Conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
 - h) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce loro l'esercizio delle funzioni di cui al comma 10 dell'art. 50 del T.U.. Il sindaco può delegare tali competenze al Segretario Comunale. Attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
 - i) Impartisce direttive al Segretario Comunale ai Responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa.
 - j) Promuove e conclude accordi di programma nei casi di cui all'art. 34 del T.U. e stipula nell'interesse dell'Ente le Convenzioni di cui all'art. 30 del medesimo T.U.;

- k) Rappresenta il Comune in seno all'Assemblea consortile e delle Società partecipate;
- l) Partecipa alle conferenze dei sindaci dell'ASL;
- m) Attribuisce ai dipendenti le funzioni di messo comunale ;
- n) Convoca i Comizi per i referendum Comunali;

ART. 16 – Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 17 – Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, entro un termine non superiore ai venti giorni, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti;
 - b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal medesimo presieduti ,nei limiti previsti dalla legge;
 - c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

ART. 18 – Vice sindaco

1. Il vice sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza, d'impedimento o di sospensione dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15 della legge 19.03.90 n. 55
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori , deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, e pubblicato all'Albo Pretorio.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, con conseguente scioglimento del Consiglio e decadenza della Giunta, fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, le funzioni di quest'ultimo sono svolte dal Vicesindaco.

4. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli Assessori secondo l'ordine di anzianità data dall'età ad esclusione dell'assessore esterno.

ART. 19 – Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 20 – Dimissioni del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio comunale diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Capo III La Giunta Comunale

ART. 21 – La Giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza;

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale;

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

4. Ai componenti dell'organo esecutivo può essere affidata la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale, a mente dell'art. 53, comma 23 della legge 388/00, come modificato dall'art. 29 comma 4 della legge n. 448/01, previa adozione delle successive modifiche al regolamento di organizzazione.

ART. 22 – Nomina e composizione della Giunta

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiori a quattro.
2. Può essere nominato un assessore esterno al consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale, alla carica di consigliere.
3. L'assessore esterno può partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4. Il Vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire gli assessori dimissionari entro 15 giorni.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
7. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 23 – Competenze della Giunta

La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 della legge fondamentale, che non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale o ai responsabili dei servizi comunali.

La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La giunta , in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

1. Propone al consiglio i regolamenti di competenza.
2. Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali.
3. Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio.
4. Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento.
5. Determina le aliquote le tariffe, ed elabora e propone al consiglio i criteri l'istituzione e l'ordinamento dei tributi.
6. Delibera in materia di toponomastica stradale.
7. Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato.
8. Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
9. Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
10. Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
11. Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione, e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
12. Autorizza la stipulazione degli accordi di contrattazione decentrata ;

13. Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
14. Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, le linee guida per i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale o in mancanza di questo il Segretario Comunale.
15. Determina, sentito il revisore dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio.
16. Approva il PEG in e adotta le variazioni allo stesso.
17. Autorizza la resistenza in giudizio, in persona del Sindaco, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo, nominandone i difensori e approvandone transazioni e rinuncia alle liti.
18. Approva la programmazione triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni;
19. Nomina il nucleo di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti e adotta la metodologia di valutazione;
20. Nomina la delegazione trattante di parte pubblica;
21. Approva i prelievi dal fondo di riserva, dandone comunicazione al Consiglio comunale;
22. Assume in via di urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al C.C. per la ratifica;
23. Approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al C.C.;
24. Approva la relazione illustrativa del Conto Consuntivo;
25. Approva i progetti preliminari delle opere pubbliche e la proposta del programma triennale delle opere pubbliche e del relativo piano annuale;
26. Approva l'inventario dei beni di proprietà dell'ente e i suoi aggiornamenti;
27. Determina e assegna gli spazi elettorali;
28. Concede il patrocinio a iniziative e manifestazioni culturali e sportive;
29. Richiede all'unione Europea, allo Stato, alla Regione, alla Provincia, alla Comunità Montana la concessione di contributi per la realizzazione di opere, di interventi e programmi di intervento;
30. Nomina le Commissioni comunali non rientranti tra le competenze di altri organi;
31. Approva la programmazione di forniture e di servizi e i Capitolati speciali di appalto relativi;

ART. 24 – Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta, nell'osservanza della legge fondamentale:
 - il Sindaco.
 - gli Assessori.
 - il Segretario e/o il Direttore Generale e i Responsabili dei servizi.
5. La capacità propositiva del segretario, del Direttore Generale e dei responsabili dei servizi è limitata alle materie ed attività affidate alla loro responsabilità gestionale;
6. Il segretario prende parte all'attività della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione delle sedute.

7. A discrezione del sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta i responsabili dei servizi e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti di discussione.

8. Le riunioni della giunta municipale non sono aperte al pubblico.

ART. 25 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli organi collegiali, non devono essere considerati i membri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini sino al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio e pertanto nasca l'obbligo di astenersi durante la trattazione dell'argomento.

2. L'allontanamento dall'aula dell'interessato, se non spontaneo, è disposto dal Presidente e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.

3. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti –

4. Tutte le deliberazioni degli organi collegiali, sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata

una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

5. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento e dal presente Statuto. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in stato di incompatibilità e di materiale impedimento. In tal caso o in caso di assenza è sostituito dal dipendente incaricato delle funzioni vicarie.

7. I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco e dal segretario.

8. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. In mancanza dei responsabili di servizio, il parere è espresso dal segretario comunale in relazione alle sue competenze.

9. I Responsabili dei servizi rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

10. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, adotta l'atto, motivando adeguatamente.

11. Nel caso che durante una seduta si modificano le indicazioni contenute nella proposta di deliberazione è necessario acquisire i pareri sulle nuove proposte, in tal caso il segretario comunale che "partecipa alla riunione" è tenuto a dichiarare che la deliberazione della nuova proposta non può aver luogo in quanto deve essere acquisito un nuovo parere. Qualora l'organo deliberante ritenga di assumere ugualmente l'atto deliberativo, la posizione del segretario comunale deve risultare formalizzata nel testo della deliberazione.

12. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

TITOLO III

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

ART.26 -Uffici comunali

1. La struttura degli uffici comunali è ispirata a criteri di funzionalità e razionalità del servizio, nonché a principi di efficienza, professionalità e responsabilità.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, da perseguirsi anche mediante forme di mobilità' e di riqualificazione del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali del comparto enti locali..
3. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le regole generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei rapporti tra uffici, il segretario, il direttore, gli organi amministrativi.
4. Il regolamento rispetta il principio secondo cui agli organi di governo e' attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo.
Al segretario, al direttore ed ai funzionari responsabili spettano, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

ART. 27 – Il Direttore generale

1. Il Sindaco, previa stipula di convenzione con altri comuni nei termini di legge, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri del regolamento di organizzazione. In tale caso, il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. Il sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale provvede a disciplinare i rapporti tra Segretario comunale e Direttore Generale.
3. Quando non risulti stipulata la convenzione in parola, le funzioni di direzione generale possono essere conferite dal Sindaco, con proprio provvedimento formale, al Segretario Comunale, che le somma a quelle proprie, come delineate all'art. 23 del presente statuto.
4. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

ART. 28 - Il Segretario Comunale

1. La nomina e la scelta del segretario comunale sono effettuate nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla legge.
2. Il segretario dipende funzionalmente dal sindaco.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

5. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.
6. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
7. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
8. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto dalle leggi e dai regolamenti.
9. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.
10. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale funzioni di Direttore Generale.

TITOLLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 29 – Le entrate

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti previsti al regolamento.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART.30 - Gestione patrimoniale

La finanza del Comune è costituita da :

imposte proprie, addizionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali e regionali, entrate patrimoniali, utili di investimenti, alienazioni, locazioni, gestione in economia di servizi.

Le entrate da trasferimenti devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, quelle fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano, se necessario, la contribuzione erariale.

Nel rispetto della legge, il Comune istituisce, con deliberazione consigliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

La potestà impositiva in materia tributaria viene scelta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge.

ART. 31 – Gestione finanziaria

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base del bilancio annuale di previsione e alle linee programmatiche triennali deliberate dal consiglio comunale, nel rispetto del principio del pareggio e delle norme contenute nel regolamento di contabilità.

ART. 32 – Il revisore del Conto

La revisione economico-finanziaria viene esercitata secondo quanto previsto dalla legge.

Il revisore del Conto deve possedere i requisiti professionali previsti dalle suddette norme e quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale.

Il revisore del Conto ha diritto di accesso agli atti, riferisce al Consiglio Comunale su gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'Ente, può essere revocato con delibera di Consiglio motivata ed assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Al revisore del Conto spetta l'indennità stabilita dalla legge o, in carenza di norme dal Consiglio Comunale.

**PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE****TITOL V
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE****Capo I
Organizzazione Territoriale****Art. 33 – Organizzazione sovracomunale**

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce norme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

**Capo II
Forme collaborative****Art. 34– Principio di cooperazione**

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 35 – Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge

Art. 36 – Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno istituire un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e dei strumenti di diritto comune.
4. I poteri ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 37 – Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse comune, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 38 – Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero, per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsti dall'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal terzo comma del precedente articolo 38, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 39 – Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite deve prevedere le norme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e o le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni complesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale.

TITOLLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 40 – Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Capo I Iniziativa politica e amministrativa

Art. 41 – Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti devono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere alla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6° deve pronunciarsi sull'accorgimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta..
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'eccesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 42 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati, ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea

forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 43 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al 3° comma dell'articolo 42 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In questo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto dal 3° comma non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragioni al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
5. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
6. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 44 – Proposte

1. Il 20% del corpo elettorale può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 60 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario comunale, nonché dall'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

Associazionismo e partecipazione

ART. 45 – Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 47, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite

l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART.46 – Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione dei pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

ART. 47 – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.
2. Tutte le aggregazioni hanno poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
3. L'amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
4. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio.
5. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

ART. 48 – Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativi nel rispetto delle norme in materia.

ART. 49 – Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III

Referendum - diritti d'accesso

ART. 50 – Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 40% del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri presenti. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
4. Il referendum non sarà valido se non partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

ART. 51 – Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 52 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito a dette norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

ART. 53 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di

- comunicazione ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
 4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
 5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 36, legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV Difensore Civico

ART. 54 – Nomina e requisiti

1. Il difensore civico può essere nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Comunità Montana. In caso di convenzionamento il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli altri Comuni o con la Comunità Montana, nella deliberazione consiliare istitutiva.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La nomina del difensore civico, sia in modo autonomo da parte del Comune sia in caso di convenzionamento, è subordinata al reperimento delle risorse economiche necessarie.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
6. Non può essere nominato difensore civico:
 - a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b. i parlamentari, i consiglieri regionali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle unità sanitarie locali;
 - c. i ministri di culto;
 - d. chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - e. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
7. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale su proposta di uno dei consiglieri. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

ART. 55 – Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Può, altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
4. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

ART. 56 – Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale nella sessione primaverile e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne segnalazione al Consiglio.

ART. 57 – Indennità di funzione

Al difensore civico viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 58 – Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte dei cittadini per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, oltre ad essere pubblicati secondo le modalità contenute nell'articolo 6 della Legge fondamentale, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART.59 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto.
 - b) in tutte le materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 45 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 60 – Approvazione dei regolamenti: termine

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio deve provvedere all'approvazione dei regolamenti .
2. I regolamenti esistenti, previa armonizzazione degli stessi con le norme del presente statuto e con la legge fondamentale, dovranno essere riapprovati entro lo stesso termine. Essi restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo statuto.
3. Cessano comunque di avere efficacia, dalla data di entrata in vigore dello statuto, tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

ART. 61 – Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comunee dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. L'entrata in vigore del presente statuto abroga il precedente statuto comunale e tutte le norme previdenti, con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.